

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 9/C N. 10/C (2000-2001)

Riunioni del

16 novembre 2000

30 novembre 2000

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 9/C - RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2000**

1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001, INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL XXIX TORNEO DELLE CONTRADE MADONNINA/LEON D'ORO DEL 18.7.2000 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 23 agosto 2000, in relazione alla gara Madonnina/Leon D'Oro del 18.7.2000, valida per il XXIX Torneo delle Contrade, infliggeva al calciatore Venturini Vitaliano, tesserato per il F.C. Orione, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001 per comportamento offensivo e violento nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale decisione propone ricorso per revocazione il Venturini, deducendo a motivi che la società per il quale era tesserato, il F.C. Orione, non aveva presentato reclamo alla Commissione Disciplinare per dimenticanza e che la società per cui ora era tesserato, la Pol. Sesta Godano, del pari non aveva presentato reclamo per un disguido, ritenendo che lo stesso fosse stato presentato dalla prima società. Nel merito deduceva l'assoluta estraneità ai fatti addebitatigli.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi addotti non rientrano infatti in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Venturini Vitaliano e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA POL. SESTA GODANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 23 agosto 2000, in relazione alla gara Madonnina/Leon D'Oro del 18.7.2000, valida per il XXIX Torneo delle Contrade, infliggeva al calciatore Venturini Vitaliano, all'epoca tesserato per il F.C. Orione, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001, per comportamento offensivo e violento nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale decisione propone ricorso per revocazione la Polisportiva Sesta Godano, società per la quale è attualmente tesserato il Venturini, deducendo a motivi che il calciatore era estraneo ai fatti a lui addebitati e che non aveva presentato tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare avendo erroneamente ritenuto che l'impugnazione fosse stata a suo tempo proposta dal F.C. Orione.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi addotti non rientrano infatti in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come innanzi proposto dalla Pol. Sesta Godano di Sesta Godano (La Spezia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL F.C. ORIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2001 INFLITTA AL CALCIATORE VENTURINI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 5 del 23.8.2000)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria, con decisione pubblicata sul C.U. n. 5 del 23 agosto 2000, in relazione alla gara Madonnina/Leon D'Oro del 18.7.2000, valida per il XXIX Torneo delle Contrade, infliggeva al calciatore Venturini Vitaliano, all'epoca tesserato per il F.C. Orione, la sanzione della squalifica fino al 28.2.2001, per comportamento offensivo e violento nei confronti del Direttore di gara.

Avverso tale decisione propone ricorso per revocazione il F.C. Orione, deducendo a motivi che non aveva presentato tempestivo reclamo avanti alla Commissione Disciplinare avendo erroneamente ritenuto che l'impugnazione dovesse essere proposta dalla nuova società che aveva tesserato il calciatore Venturini e cioè la Pol. Sesta Godano.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi addotti non rientrano infatti in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva e difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal F.C. Orione di Ortonovo (La Spezia) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. BOJANO AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ AL CALCIATORE PRIOLO LINO, A NORMA DELL'ART. 109 N.O.I.F., PER INATTIVITÀ (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 23.9.2000)

Con delibera pubblicata nel C.U. n. 5/D - Riunione del 23 settembre 1999, la Commissione Tesseramenti accoglieva la richiesta di svincolo, ex art. 109 N.O.I.F., avanzata dal calciatore Priolo Lino, tesserato per l'U.S. Bojano.

Osservava la Commissione che detta società aveva convocato il Priolo soltanto per la disputa di gare del Campionato "Juniore", che non poteva considerarsi attività ufficiale; pertanto l'ipotesi della inattività prospettata dal calciatore si era realizzata, determinando lo svincolo.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'U.S. Bojano, contestandone il fondamento alla stregua del disposto dell'art. 48 N.O.I.F., il quale definisce "attività ufficiale" quella organizzata dalle Leghe, dai Comitati e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica; con la conseguenza che le convocazioni del Priolo erano state rituali e, essendo state seguite da contestazioni di assenza non opposte dall'interessato, idonee ad evitare la dedotta inattività.

L'appello è fondato.

L'art. 48 N.O.I.F. - correttamente citato dalla società appellante - non consente di restringere alla sola attività della cosiddetta "prima squadra" il riconoscimento di "attività ufficiale", tale essendo definita dalla norma medesima anche quella organizzata per le categorie giovanili. E poiché non è in discussione l'esistenza e il numero delle convocazioni, né il calciatore provvede ad osservarle, mentre la società procedette alle doverose contestazioni senza incontrarne l'opposizione, illegittimo si rivela il disposto svincolo per inattività.

La delibera impugnata va dunque annullata, con restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Bojano di Bojano (Campobasso), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il vincolo del calciatore Priolo Lino in favore della società appellante a far data dal 4.7.1998. Ordina la restituzione della tassa.

5 - APPELLO DELLA POL. S. SERGIO TRIESTE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIESTINA/S. SERGIO TRIESTE CALCIO DEL 17.9.2000 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 12 del 18.10.2000)

La Polisportiva S. Sergio Trieste Calcio proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in merito alla gara Triestina/S. Sergio Trieste Calcio, disputata il 17.9.1999 per il Campionato Regionale Allievi, Girone B, rilevando che all'incontro, nelle file della società avversaria, aveva preso parte il calciatore Dronigi Marco, in posizione irregolare, in quanto tesserato quale "Giovane di Serie" per l'U.S. Triestina Calcio e, quindi, titolare di un doppio tesseramento non consentito dall'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

La società reclamante, pertanto, chiedeva che venisse irrogata a carico della società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per l'impiego di un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12 del 18 ottobre 2000, rilevava l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto proposto il 10.10.2000, oltre il termine di quindici giorni dalla disputa della gara, irrogando peraltro sanzioni a carico dell'U.S. Triestina Calcio e del calciatore Dronigi.

Appella la Polisportiva S. Sergio Trieste, reiterando le richieste già presentate nel precedente grado del giudizio, rilevando, quanto alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo del Giudice di 2° Grado che, in base all'art. 37 citato, i reclami attinenti alla posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara devono essere proposti nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara "e non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato".

Il reclamo, pertanto, sarebbe stato proposto in termini.

L'appello è infondato e va, pertanto, respinto.

La disposizione stabilisce che i reclami vanno proposti nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla disputa della gara. Se la gara è disputata in prossimità della fine del campionato occorre, nel computare il termine per reclamare, tenere presente che il reclamo deve comunque essere proposto in modo che non oltrepassi il settimo giorno della chiusura del campionato.

La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado che ha interpretato in modo esatto l'art. 37 sul punto, deve, pertanto, essere confermata.

La tassa di reclamo, stante la reiezione dell'appello, va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. S. Sergio Trieste Calcio di Trieste e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.C. GRUTTI S. TEREZIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRUTTI S. TEREZIANO/PONTENUOVO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000)

All'esito della gara Grutti S. Terenziano/Pontenuovo, disputata il 24.9.2000 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata col punteggio di 1 a 2, l'A.C. Grutti S. Terenziano proponeva rituale reclamo adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Piampiano Moreno che risultava in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella Coppa Primavera, disputata dal predetto nella stagione sportiva 1999/2000 con l'A.C. Ospedalichio.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre 2000, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Grutti S. Terenziano, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".

L'appello non ha fondamento.

Ed invero il calciatore Piampiano Moreno, passato dall'A.C. Ospedalichio all'A.S. Petrignano a far data dall'11.12.1999, osservava il turno di squalifica nella gara Torchiagina/Petrignano del 13.5.2000; in tale occasione, pur essendo indicato nella "distinta" quale riserva, non veniva infatti impiegato.

Allorquando il calciatore passava alla Polisportiva Pontenuovo (7.9.2000) aveva quindi già scontata la residua sanzione.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Grutti S. Terenziano di San Terenziano (Perugia) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

7 - APPELLO DELL'A.S. PROFIAMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTE-NUOVO/PROFIAMMA DEL 30.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 16 del 19.10.2000)

All'esito della gara Pontenuovo/Profiamma, disputata il 30.9.2000 nell'ambito del Campionato di 2ª Categoria del Comitato Regionale Umbria e terminata col punteggio di 2 a 0, l'Associazione Sportiva Profiamma proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Piampiano Moreno che risultava in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella Coppa Primavera, disputata dal predetto nella stagione sportiva 1999/2000 con l'A.C. Ospedalichio.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 19 ottobre 2000, respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'Associazione Sportiva Profiamma, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".

L'appello non ha fondamento.

Ed invero il calciatore Piampiano Moreno, passato dall'A.C. Ospedalichio all'A.S. Petrignano a far data dall'11.12.1999, osservava il turno di squalifica nella gara Torchiagina/Petrignano del 13.5.2000; in tale occasione, pur essendo indicato nella "distinta" quale riserva, non veniva infatti impiegato.

Allorquando il calciatore passava alla Polisportiva Pontenuovo (7.9.2000) aveva quindi già scontata la residua sanzione.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Profiamma di San Giovanni Profiamma (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - APPELLI DEL SIG. LUGARESI EDMEO E DELL'A.C. CESENA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2001 E L'AMMENDA DI L. 20.000.000, LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 49/C del 25.10.2000)

Con atto del 7.9.2000 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il Sig. Lugaresi Edmeo, Presidente dell'A.C. Cesena, per la violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione all'art. 24 dello Statuto fede-

rale, nonché la predetta società per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente; si faceva carico al Lugaresi di avere proposto ricorso al TAR del Lazio per chiedere l'annullamento della delibera assunta dal Consiglio Federale il 28.7.2000 nella parte in cui era stata disposta l'ammissione dell'U.S. Ravenna al Campionato Nazionale Serie B per la stagione 2000/2001.

L'adita Commissione, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggeva al Lugaresi l'inibizione fino al 30.6.2001 e alla società Cesena l'ammenda di L. 20.000.000.

Contro la delibera hanno proposto appello tanto il Sig. Lugaresi che l'A.C. Cesena, deducendo in via principale che con il ricorso al TAR era stato impugnato un atto amministrativo, sicché non poteva essere inibito il ricorso giurisdizionale inteso a denunciarne la illegittimità, e in subordine istando per la sospensione del procedimento disciplinare sino alla definizione di quello amministrativo e comunque per la riduzione delle sanzioni.

In via preliminare è stata disposta la riunione dei gravami, tra loro connessi.

Con il primo e principale motivo si contesta l'interpretazione fornita dalla Commissione all'art. 24 dello Statuto federale: secondo gli appellanti il divieto di adire l'Autorità giudiziaria non potrebbe estendersi nel campo di posizione soggettive così da vietare il ricorso amministrativo nel quale la parte deduca l'illegittimità di un atto, e quindi agisca per la tutela di un interesse generale.

Rileva la C.A.F. che l'art. 24 n. 2 dello Statuto federale vigente all'epoca dei fatti (oggi la norma è riprodotta nell'art. 27 n. 2 del nuovo Statuto) stabilisce che tutti i tesserati "in ragione della loro attività" assumono "l'impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva".

Tale clausola compromissoria è pienamente legittima; con l'affiliazione e/o il tesseramento il soggetto si impegna a rinunciare alla tutela giurisdizionale, cioè ad agire in sede diversa da quella apprestata dall'ordinamento calcistico, e ciò in ragione dell'adesione a suo tempo liberamente prestata.

D'altronde, la rinuncia all'azione in sede giurisdizionale si rinviene anche nel diritto comune: basti pensare, per restare in tema di diritto amministrativo, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che si pone come mezzo alternativo, concesso alla libera opzione dell'interessato, al ricorso al Consiglio di Stato.

La violazione della norma statutaria appare quindi palese, sicché va confermata l'affermazione di responsabilità del Lugaresi e per conseguenza della società da lui rappresentata.

Non si comprende per quale motivo l'attuale procedimento dovrebbe essere sospeso: secondo il Collegio l'infrazione disciplinare sussiste, e va punita, a prescindere da quello che sarà l'esito del procedimento intrapreso avanti al TAR.

Appare invece fondato il motivo subordinato di gravame inteso a contenere l'entità delle sanzioni; in effetti le pene inflitte sono esorbitanti e vanno quindi congruamente ridotte nella misura praticata in precedenti casi aventi analogo oggetto, secondo quanto risulta dal dispositivo.

Dal parziale accoglimento del gravame consegue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Sig. Lugaresi Edmeo e dall'A.C. Cesena di Cesena (Forlì), riduce le sanzioni già loro inflitte dai primi giudici, fissando l'inibizione del Sig. Lugaresi Edmeo al 31.12.2000 e l'ammenda all'A.C. Cesena a L. 5.000.000. Ordina restituirsi le relative tasse.

9 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C. BARLETTA IN MERITO AL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA RIFERITO AL CALCIATORE PORTOGHESE MICHELE (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 7.9.2000)

Con decisione pubblicata nel C.U. n. 5/D - Riunione del 7 settembre 2000, la Commissione Vertenze Economiche rigettava il ricorso proposto dall'A.S. Sora avverso la cer-

tificazione dell'Ufficio Lavoro della F.I.G.C., secondo la quale incombeva sulla reclamante l'obbligo di versare all'A.C. Barletta la somma di L. 15.000.000, quale premio di addestramento e formazione tecnica del calciatore Portoghese Michele, trasferito il 30.9.1999 dal Barletta al Sora.

Osservava la Commissione che la dichiarazione di rinuncia a detto premio, contenuta in un documento prodotto dalla ricorrente, non aveva carattere liberatorio, in quanto non sottendeva l'avvenuto (anche parziale) pagamento o la transazione svoltasi fra le società interessate, difettando i requisiti dell'art. 96 N.O.I.F. Ma neppure esso poteva ricondursi alla previsione dell'art. 99 - e cioè qualificarsi come accordo per la riduzione del premio - trattandosi di dichiarazione unilaterale non accettata da controparte, mancando il suo invio all'Ufficio Lavoro nonché la data.

Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione l'A.S. Sora, sostenendo che l'accordo circa la rinuncia al premio in questione era stata "condicio sine qua non" per il tesseramento del calciatore e aveva quindi risposto ad una transazione avvenuta tra le due società interessate. Era assurdo che il rinunciante avesse poi promosso il procedimento in corso; l'accettazione della rinuncia era evidentemente implicita; la data doveva intendersi quella del tesseramento e quindi vi era certezza anche su tale elemento dell'atto. Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata.

L'appello è fondato.

Il premio di addestramento e di formazione tecnica del quale si tratta riveste carattere patrimoniale; e, come tutti i diritti patrimoniali, è rinunciabile in mancanza di contraria normativa (che nella specie non sussiste).

L'atto rilasciato dal legale rappresentante dell'A.C. Barletta, e da questa non disconosciuto nel corso del procedimento dinanzi alla C.V.E., integra una rinuncia unilaterale all'esercizio del cennato diritto e non deve necessariamente assumere i caratteri formali richiesti dalla delibera impugnata. Ritenuta valida la rinuncia, è chiaro che la società appellante nulla doveva a tale titolo alla controparte.

La delibera stessa deve dunque essere annullata. Segue la restituzione della tassa corrisposta.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone), annullando l'impugnata delibera che fissava l'obbligo della società appellante al pagamento in favore dell'A.C. Barletta del premio suindicato. Dispone la restituzione della relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 10/C - RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 2000

1 - APPELLO DEL F.C. U.T.A.C. (GIÀ A.S. NUOVA BRINDISI SPORT) AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BRINDISI SPORT/PUTIGNANO CALCIO DEL 30.1.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 10 del 19.10.2000)

Il giorno 30.1.2000 si disputava a Brindisi l'incontro del Campionato di Promozione, Girone B, del Comitato Regionale Puglia tra le squadre Nuova Brindisi Sport e A.S. Putignano, che si concludeva con il punteggio di 1-0 a favore dell'ospitante.

L'A.S. Putignano proponeva reclamo assumendo che i propri giocatori erano stati aggrediti da facinorosi mentre accedevano all'interno del campo, e poi nello spogliatoio, e che il calciatore Massimo Raffaele aveva riportato frattura al setto nasale e trauma contusivo al labbro, tanto da dover ricorrere a cure ospedaliere; ciò premesso la reclamante chiedeva che venisse inflitta alla società ospitante la punizione sportiva della perdita della gara.

Il competente Giudice Sportivo, rilevato che dagli atti ufficiali non risultava la prova della denunciata aggressione e delle conseguenze lesive derivatene, deliberava di rigettare il reclamo (C.U. n. 26 del 10 febbraio 2000).

Su ricorso avanzato dall'A.S. Putignano la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia disponeva di incaricare l'Ufficio Indagini per l'accertamento di quanto accaduto (C.U. n. 30 del 9 marzo 2000) e quindi, in possesso della relazione di quell'Ufficio (trasmessa il 6.9.2000) deliberava (C.U. n. 10 del 19 ottobre 2000) di accogliere il reclamo e per l'effetto di infliggere alla società F.C. U.T.A.C. (nuova denominazione dell'A.S. Nuova Brindisi Sport) la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

Contro questa decisione il Football Club U.T.A.C. ha avanzato appello sviluppando, in sintesi, questi motivi:

- 1) gli atti ufficiali non contengono alcun elemento di prova da cui desumere la responsabilità della società;
- 2) l'Ufficio Indagini non ha raccolto la dichiarazione del Commissario di campo che era presente all'incontro;
- 3) la società non aveva la possibilità di verificare le persone che accedevano al campo, collocato in un quartiere degradato, con alto tasso di criminalità;
- 4) l'episodio poteva trovare giustificazione negli incidenti che si erano verificati tra le due squadre in occasione dell'incontro di andata a Putignano;
- 5) la sanzione, tardivamente inflitta, veniva a colpire una compagine (presidente, soci, calciatori) nuova e del tutto estranea all'episodio contestato, provocando grave danno all'attuale posizione in classifica e all'immagine stessa della società.

L'appello è infondato.

Quanto ai primi due motivi si osserva che agli Organi di giustizia è demandata la facoltà di interessare l'Ufficio Indagini perché effettui gli accertamenti ritenuti necessari e che le risultanze delle indagini svolte costituiscono ad ogni effetto "atto ufficiale", come dispone l'art. 25 n. 1 C.G.S..

Orbene, dall'esame della circostanziata relazione dell'Ufficio Indagini risulta senza ombra di dubbio che due calciatori dell'A.S. Putignano vennero aggrediti e colpiti (l'uno, il Massimo Raffaele, riportò serie conseguenze lesive) all'entrata del campo sportivo e poi nello spogliatoio, ad opera di persone che stazionavano all'interno del campo: ne è prova quanto riferito non solo dai componenti del gruppo oggetto dell'aggressione, ma anche

dallo stesso dirigente accompagnatore ufficiale della Nuova Brindisi (foglio 76). Per la ricostruzione degli incidenti non sarebbe stato utile interpellare il Commissario di campo, il quale, come risulta dagli atti dell'indagine (fogli 68, 71), giunse sul posto mezz'ora dopo, chiamato dall'Arbitro a mezzo telefono cellulare.

L'inconsistenza degli altri motivi di gravame appare evidente.

La società ospitante ha il dovere di accogliere e tutelare la compagine avversaria ed è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e del comportamento dei propri sostenitori; con ragione, pertanto, è stata affermata la responsabilità dell'appellante ai sensi dell'art. 7 n. 1, seconda parte, C.G.S..

La sanzione inflitta appare del tutto adeguata al fatto e non può essere ridotta, o addirittura eliminata come pretende l'appellante, per l'avvenuto mutamento della ragione sociale della società.

In conclusione, la delibera della Commissione Disciplinare merita piena conferma.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. U.T.A.C. di Brindisi e dispone l'incameramento della tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POLISPORTIVA VICO EQUENSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARE VICO EQUENSE/BOYS CAIVANESE DEL 24.9.2000 E CASALNUOVO/VICO EQUENSE DELL'1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 25 del 12.10.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 12 ottobre 2000 infliggeva alla Polisportiva Vico Equense la punizione sportiva della perdita delle gare con l'U.S. Boys Caivanese e con l'U.C. Casalnuovo, disputate rispettivamente il 24.9.2000 e l'1.10.2000, per avere impiegato il calciatore Donnarumma Luigi, nato il 30.11.1981, in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare due delle tre giornate di squalifica inflittele nel precedente Campionato di Attività Mista regionale.

Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Vico Equense deducendo a motivi che, ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S., il calciatore Donnarumma Luigi avrebbe dovuto scontare le due giornate residue di squalifica nello stesso Campionato di Attività Mista della stagione 2000/2001, come effettivamente era accaduto non avendo l'atleta in questione partecipato alle prime due gare di detto campionato svoltesi il 15.10 e il 23.10.2000.

Il reclamo è infondato.

Il calciatore Luigi Donnarumma, nato il 30.11.1981 e quindi "fuori quota" per il Campionato di Attività Mista 2000/2001, tesserato nella scorsa stagione sportiva per la Società Libertas Stabia, in prestito dalla Pol. Vico Equense, deteneva a suo carico due giornate di squalifica maturata nel Campionato di Attività Mista 1999/2000. Il calciatore, ritornato alla società di appartenenza, non rientrava più nei limiti di età fissati per il Campionato Juniores, anche se a questo può partecipare in qualità di "fuori quota" e, pertanto, in base al disposto dell'art. 12 n. 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza.

La Circolare n. 4 del 3 settembre 1993 della Lega Nazionale Dilettanti, richiamata nella decisione impugnata, non è affatto in contrasto con la disposizione contenuta nella predetta norma del Codice di Giustizia Sportiva, ma è semplicemente esplicativa del principio ivi fissato, con la precisazione dei vari casi di esecuzione delle sanzioni, in relazione al mutamento di status e di società dei calciatori.

Non può non rilevarsi, in proposito, che la stessa reclamante, nelle controdeduzioni al reclamo inoltrato dall'U.S. Boys Caivanese alla Commissione Disciplinare, ha invocato proprio le disposizioni di cui alla predetta Circolare 3.9.1993, richiamata nel Comunicato

Ufficiale n. 1 dell'1.7.2000 del Comitato Regionale Campania, per sostenere che il calciatore, essendo "fuori quota", doveva scontare la squalifica nel campionato della prima squadra che militava in promozione, sia pure nelle residue gare della passata stagione.

Nel caso in esame, il calciatore Donnarumma, pur non avendo scontato il residuo di due giornate di squalifica inflitagli nella stagione precedente nel Campionato di Attività Mista, è stato schierato dalla Polisportiva Vico Equense nel Campionato di Promozione, in occasione della gara del 23.9.2000 e nella successiva gara dello stesso campionato. Tale irregolarità comporta la sanzione sportiva correttamente inflitta da primo giudice.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Vico Equense di Vico Equense (Napoli) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DEL F.C. TREMESTIERI ETNEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREMESTIERI ETNEO/ACIPLATANI S. EMIDIO DELL'1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 23 del 19.10.2000)

A seguito di reclamo proposto dalla Polisportiva Aciplatani la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia riteneva irregolare la posizione del calciatore Bertelli Domenico che aveva preso parte all'incontro Tremestieri Etneo/Aciplatani dell'1.10.2000 e conseguentemente deliberava di infliggere al F.C. Tremestieri Etneo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e di squalificare il calciatore fino al 31.1.2001 (Com. Uff. n. 23 del 19 ottobre 2000).

Ha proposto appello la società sanzionata facendo presente che il Bertelli Domenico (nato il 6.2.1978 e trasferito dalla S.S. Mascalucia con lista del 20.9.2000) da essa impiegato in quell'incontro era persona diversa dall'omonimo cugino (nato il 12.4.1979, tesserato per la Polisportiva Nizzeti) colpito da provvedimento di squalifica per una gara, come da Com. Uff. n. 17 del 20 settembre 2000.

Le verifiche effettuate dalla Segreteria di questa C.A.F. hanno dato conferma dell'assunto dell'appellante, di talché l'impugnata delibera deve essere annullata, con il ripristino per la gara interessata del risultato acquisito sul campo.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dal F.C. Tremestieri Etneo di Tremestieri Etneo (Catania), annullando l'impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA S.S. PRO CALCIO CITTADUCALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CALCIO CITTADUCALE/VIRTUS 4 STRADE 1997 DELL'8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 24 del 19.10.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 19 ottobre 2000, infliggeva alla Pro Calcio Cittaducale la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Pro Calcio Cittaducale/Virtus 4 Strade dell'8.10.2000, per avere impiegato il calciatore Fanelli Riccardo in posizione irregolare, dovendo lo stesso ancora scontare due giornate di squalifica inflitagli nel precedente Campionato Juniores.

Avverso tale decisione propone appello la Pro Calcio Cittaducale, deducendo a motivi:

- che, ai sensi dell'art. 12 comma 6 C.G.S., il calciatore Fanelli Riccardo, calciatore "fuori quota", avrebbe dovuto scontare le due giornate residue di squalifica nello stesso Campionato Juniores della stagione 2000/2001;
- che, in ogni caso, la prima giornata di squalifica il calciatore l'avrebbe scontata nel campionato 1999/2000, non disputando la gara del Campionato Juniores del 15.4.2000,

Quarticciole Lazio/Cittaducale e la seconda, nella prima partita del Campionato di 2ª Categoria della stagione in corso, disputata l'1.10.2000.

Il reclamo è infondato.

Il calciatore Fanelli Riccardo, nato nel 1980 e quindi "fuori quota" sia per il campionato scorso che per il Campionato Juniores 2000/2001, deteneva a suo carico due giornate di squalifica maturate nel Campionato Juniores 1999/2000. Il calciatore non rientra più nei limiti di età fissati per il Campionato Juniores, anche se a questo può partecipare in qualità di "fuori quota" e, pertanto, in base al disposto dell'art. 12 n. 6 C.G.S., doveva scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza nella stagione sportiva 2000/2001.

Nel caso in esame, il calciatore Fanelli, in occasione della seconda gara del Campionato di 2ª categoria dell'8.10.2000, non aveva scontato interamente le due giornate di squalifica e si trovava pertanto in posizione irregolare.

La gara di recupero del Campionato Juniores Provinciale del 15.4.2000, alla quale il calciatore non ha partecipato, non è stata disputata per mancata presentazione proprio della Società Sportiva Pro Calcio Cittaducale e quindi non ha effetto ai fini della squalifica in questione. Ai sensi, infatti, dell'art. 12 comma 5 C.G.S., se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non è ritenuta scontata.

L'irregolare partecipazione del calciatore alla gara dell'8.10.2000 comporta pertanto la sanzione sportiva correttamente inflitta dal primo giudice.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla S.S. Pro Calcio Cittaducale di Cittaducale (Rieti) e dispone l'incameramento della tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE SODDU NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2002 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA DEL TORNEO MEMORIAL GIANNI PIRINA, SELLERIA LOCCI/PANIFICIO FRAU DEL 9.6.1998 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano - Com. Uff. n. 40 del 30.6.1998)

Il Sig. Soddu Nicola ha proposto ricorso per revocazione avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Oristano, di cui al C.U. n. 40 pubblicato il 30 giugno 1998, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 30.6.2002, per espressioni ingiuriose e gravi atti di violenza ai danni dell'Arbitro della gara di Calcio a Cinque del Torneo Memorial Gianni Pirina, Selleria Locci/Panificio Frau del 9.6.1998.

Il reclamante ha peraltro ommesso di sottoscrivere il ricorso e ciò impedisce di accertarne la provenienza e, quindi, di affermare la validità, rituale e sostanziale, dell'atto. La sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell'atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per omessa sottoscrizione, il ricorso per revocazione proposto dal calciatore Soddu Nicola ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

6 - APPELLO DELL'U.S. ALLUMIERE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANGUILLARA/ALLUMIERE DELL'1.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

All'esito della gara Anguillara/Allumiere, disputata il 1° ottobre 2000 nell'ambito del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Lazio e terminata col punteggio di 1 a 1, l'A.S. Anguillara proponeva rituale reclamo adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Galletti Alfredo e Superchi Giam-

paolo che risultavano in posizione irregolare dovendo scontare una giornata residua di squalifica riportata nella stagione sportiva 1999/2000 in una gara di Coppa Italia.

La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000, nell'accogliere il reclamo, infliggeva all'U.S. Allumiere la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 a 2 e l'ammenda di lire 150.000, ai due calciatori la squalifica per una ulteriore gara; inibiva altresì il Sig. Verbo Giulio, dirigente accompagnatore dell'U.S. Allumiere, fino al 3.11.2000.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Allumiere asserendo che i calciatori furono ritualmente impiegati.

Il gravame è parzialmente fondato.

È risultato infatti che il calciatore Superchi Giampaolo, all'atto del suo impiego nella suindicata gara, aveva già scontato la squalifica riportata allorquando militava per la società A.S. Traiana Bracciano 1910; ed infatti, trasferito dal 30.9.1999 nelle file dell'A.S. Deruta, non disputava la gara di Coppa Italia Deruta/N. Marsciano del 13.10.1999. Sicché quando passava all'U.S. Allumiere (8.9.2000) aveva quindi già scontato la residua sanzione.

L'impugnata delibera va quindi annullata nella parte che infligge al Superchi la squalifica per un'ulteriore giornata e confermata nel resto.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Allumiere di Allumiere (Roma), così decide:

- annulla l'impugnata delibera nella parte che infligge al calciatore Superchi Giampaolo la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara;
- conferma nel resto;
- ordina la restituzione della tassa versata.

7 - APPELLO DELL'U.S. LORENZO MARIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CURSI SALENTO/LORENZO MARIANO DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 26.10.2000)

All'esito della gara Corsi/Lorenzo Mariano disputata il 24.9.2000 nell'ambito del Campionato di 1ª Categoria del Comitato Regionale Puglia, l'Unione Sportiva Lorenzo Mariano proponeva reclamo dinanzi al Giudice Sportivo, adducendo che nell'occasione la squadra avversaria aveva schierato il calciatore De Donno Giovanni, colpito da squalifica.

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 8 del 5 ottobre 2000, dichiarava inammissibile il reclamo per la mancata allegazione della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio del reclamo stesso alla controparte (art. 23 comma 5 C.G.S.).

Con successiva delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 26 ottobre 2000, la competente Commissione Disciplinare, adita dall'U.S. Lorenzo Mariano, dichiarava tra l'altro inammissibile il reclamo perché prodotto oltre il termine di giorni 15, così come previsto dall'art. 37 punto 3 C.G.S..

Avverso tale decisione ha promosso appello la suindicata società, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell'incontro "a tavolino".

L'appello non può trovare accoglimento.

Ed invero la reclamante dapprima adiva irrivalentemente il Giudice Sportivo, non competente a giudicare la denunciata posizione irregolare del calciatore De Donno Giovanni, e poi si rivolgeva all'organo disciplinare competente fuori del termine regolamentare.

Ovviamente nella presente sede le reiterate violazioni procedurali non possono essere poste nel nulla e condurre ad una decisione favorevole alla reclamante.

Il rigetto dell'appello comporta l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Lorenzo Mariano di Scorrano (Lecce) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DELLA S.C. VIRTUS P.P. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN PRISCO/VIRTUS P.P. DEL 24.9.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 29 del 26.10.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 26 ottobre 2000, infliggeva alla società S.C. Virtus P.P. di Pompei la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato di Eccellenza S. Prisco/Virtus P.P., disputata il 24.9.2000, per partecipazione in posizione irregolare del calciatore Troise Francesco, perché squalificato per una giornata in occasione dell'ultima gara del campionato 1999/2000, di cui al Com. Uff. n. 83 del 18.5.2000, non aveva scontato la punizione.

La reclamante sostiene che il calciatore non aveva partecipato alla prima gara del Campionato di Eccellenza 2000/2001 disputata il 3.9.2000 dalla A.P. Scafatese Calcio, per la quale questi era tesserato prima di essere trasferito ad essa reclamante.

Il reclamo è fondato e va accolto.

Il calciatore Troise Francesco risulta tesserato con la società reclamante, proveniente dall'A.P. Scafatese Calcio, a decorrere dal 9.9.2000, con lista di trasferimento n. 019901, trasmessa all'Ufficio Tesseramento con raccomandata n. 5805.

Tale ultima società ha iniziato il proprio campionato di competenza in data 3.9.2000, disputando la gara Scafatese/Terzigno, alla quale risulta in atti non aver preso parte il calciatore Troise Francesco.

La posizione di costui era, pertanto, regolare nella gara in esame, per avere scontato la punizione inflittagli, non avendo partecipato alla prima gara del nuovo anno sportivo, disputata dalla società A.P. Scafatese, con la quale era allora ancora tesserato.

La tassa di reclamo deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.C. Virtus P.P. di Pompei (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Ordina restituirsì la tassa versata.

9 - APPELLO DEL G.S. MARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINI/TORRE DELL'8.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 15 del 26.10.2000)

Il Gruppo Sportivo Marini di Cremona ha proposto rituale appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al C.U. n. 15 del 26.10.2000, con la quale veniva rigettato il suo ricorso contro il risultato della gara Marini/Torre dell'8.10.2000. Sosteneva la reclamante l'"errore tecnico" commesso dall'Arbitro per omessa effettuazione dell'appello dei calciatori prima dell'inizio dell'incontro.

Il reclamo non merita accoglimento.

La decisione della Commissione Disciplinare appare corretta, ed in linea con la costante giurisprudenza di questa Commissione, in quanto i calciatori risultano essere stati regolarmente indentificati dall'Arbitro, mediante il controllo dei documenti e delle relative distinte, per cui l'irregolarità formale, dell'omissione dell'appello, se pur sussistente, non ha rilevanza agli effetti della invalidazione della gara se, come nel caso di specie, non sia suffragata dall'allegazione e dalla dimostrazione di uno scambio di persona e, cioè, della partecipazione alla gara di un calciatore diverso da quello irregolarmente identificato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. Marini di Cremona e dispone l'incameramento della relativa tassa.

10 - APPELLO DELL'U.S.T. TOLENTINO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA TOLENTINO/APRILIA DEL 15.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 52 del 2.11.2000)

In data 8.11.2000 l'U.S. Tolentino ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 52 in data 2 novembre 2000, relativa all'incontro Tolentino/Aprilia del 15.10.2000.

Con detta decisione era stato parzialmente accolto il reclamo proposto dall'U.S. Tolentino avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 36 del 18 ottobre 2000, che aveva applicato la sanzione dell'ammenda di L. 5.000.000 nonché la diffida alla Società reclamante per atti aggressivi ed offensivi nei confronti dell'Arbitro posti in essere a fine gara da parte di calciatori non identificati.

In particolare la Commissione Disciplinare, soprattutto in relazione al fattivo comportamento dei dirigenti della società U.S. Tolentino, aveva ridotto la sanzione alla sola ammenda revocando il provvedimento di diffida. Chiede in questa sede la società l'annullamento della sanzione e, in subordine, una congrua riduzione dell'ammenda comminata.

L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

L'impugnante propone questioni già abbondantemente ed esattamente valutate dalle precedenti decisioni e, in particolare, al fine di ridimensionare i fatti, lamenta che si sia tenuto conto del secondo rapporto arbitrale nonostante la tardività con la quale venivano in esso rilevate situazioni che non avevano formato oggetto del primo rapporto.

Le precedenti decisioni in punto di ricostruzione dei fatti sono pienamente accettabili ed evidenziano, fra l'altro, come gli episodi di cui al secondo rapporto integrano sostanzialmente la narrazione già contenuta nel primo rapporto. La sanzione è adeguata alla gravità dei fatti.

In relazione a quanto precede la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.T. Tolentino di Tolentino (Macerata) e dispone l'incameramento della tassa versata.

